



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI CAMPANIA SEZ.STACCATA DI SALERNO SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NOTARI	ALFREDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PISAPIA	MARIA GRAZIA	Relatore
<input type="checkbox"/>	NOLA	CATIA	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 9644/2016  
depositato il 19/10/2016

- avverso la pronuncia sentenza n. 354/2016 Sez:4 emessa dalla Commissione  
Tributaria Provinciale di AVELLINO

contro:  
DE PALMA FRANCESCO  
C DA CAMPOREALE 102 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:  
CASTELLANO VINCENZO  
VIA FONTANA ANGELICA, 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:  
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010302610 IVA-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 9644/2016

UDIENZA DEL

15/10/2018 ore 09:00

N°

9644/18

PRONUNCIATA IL:

15/10/18

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

20/10/18

Il Segretario

Dr. Corrado

### Svolgimento processo

AGENZIA DELLE ENTRATE -DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO propone appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale con cui è stato il ricorso proposto da DE PALMA FRANCESCO avverso l'avviso di accertamento IVA anno 2010 , ritenendo la nullità per **mancata instaurazione del contraddittorio preventivo e la mancata prova fornita dall'ufficio dell'inesistenza delle operazioni** .

La sentenza impugnata ha dato atto che non vi era prova della fittizietà delle fatture emesse dalla Pressword s-r-l- nei confronti di DE PALMA FRANCESCO ( che aveva dedotto come costo la somma erogata) da parte dell'Amministrazione finanziaria, desunta semplicemente dal rilievo dell'oggetto sociale della ditta Pressword s-r-l- (che esercita l'attività di produzione di beni derivanti dalla lavorazione del legno) e dall'assenza di personale qualificato a svolgere l'attività fatturata (di ricerche di mercato e segnalazione di nuova clientela), tanto più che l'avviso di accertamento a carico della società Pressword s-r-l- era stato annullato con sentenza della CTP di Avellino venendo meno anche il titolo per il disconoscimento dei costi

La causa è stata trattata in camera di consiglio e decisa come da motivazione che segue.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

#### L'appello è infondato

Il collegio condivide e richiama le valutazioni già espresse da questa CTR in analoghe pronunce (ritualmente allegata agli atti) che hanno riguardato la medesima società Pressword s.r.l., emittente le fatture per prestazioni rese in favore di De Palma Francesco (che ha detratto i relativi costi), la cui esistenza L'Agenzia ha sottoposto a "sospetto" per un'apparente discrasia con l'oggetto sociale svolto dalla società indicata nonché per un'asserita e non dimostrata mancanza delle specifiche competenze in ordine alle prestazioni indicate in fattura ("ricerca di mercato e segnalazione di nuova clientela).

Si rileva anche nella specie il mancato assolvimento da parte dell'Agenzia dell'onere di produrre dati certi e di offrire indizi gravi, comprovando il presupposto dell'azione esercitata nei confronti della parte appellata, essendosi limitata a dedurre mere considerazioni e sospetti non supportati da riscontri oggettivi.

In considerazione della natura delle questioni trattate vanno compensate le spese di giudizio.

A



PQM

Rigetta l'appello e compensa le spese.

Salerno, 15.10.2018


Il Giudice-est

Mariagrazia Pisapia



Il Presidente

Alfredo Notari



Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETERIA  
in data 20/10/18  
Il Segretario M. Caporaso